



GIUNTA COMUNALE

DELIBERAZIONE N. 251

SEDUTA DEL 12/11/2019

OGGETTO: REGIME DI TRASPARENZA AI SENSI DELL'ART. 14 D.LGS. 33/2013 PER LE POSIZIONI DIRIGENZIALI DELL'ENTE. ATTO ORGANIZZATIVO DI ACCERTAMENTO.

L'anno **duemiladiciannove** il giorno **dodici** del mese di **Novembre** nella Residenza Comunale di Lucca si è riunita la Giunta Comunale, convocata per le ore **09:00**, nelle persone di:

			PRESENTE	ASSENTE
1	TAMBELLINI ALESSANDRO	Sindaco	X	
2	LEMUCCHI GIOVANNI	Vice Sindaco	X	
3	VIETINA ILARIA MARIA	Assessora anziana	X	
4	BOVE GABRIELE	Assessore	X	
5	GIGLIOLI VALERIA	Assessora		X
6	MAMMINI SERENA	Assessora	X	
7	MARCHINI CELESTINO	Assessore	X	
8	MERCANTI VALENTINA	Assessora	X	
9	RAGGHIANTI STEFANO	Assessore	X	
10	RASPINI FRANCESCO	Assessore	X	

Presiede l'adunanza il Sindaco Alessandro Tambellini.

Partecipa il Vice Segretario Generale del Comune Dott. Graziano Angeli, il quale cura la verbalizzazione.

Il Presidente, riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per poter deliberare, essendo i presenti n. 9 e gli assenti n. 1, dichiara aperta la seduta.



La seduta inizia alle ore 9,20.

..... omissis

La Giunta Comunale

Preso visione della proposta di deliberazione presentata dal Settore Dipartimentale 01 - Servizi Economici - Finanziari - Dirigente, U.O. 1.4 - Servizi del Personale, “*REGIME DI TRASPARENZA AI SENSI DELL'ART. 14 D.LGS. 33/2013 PER LE POSIZIONI DIRIGENZIALI DELL'ENTE. ATTO ORGANIZZATIVO DI ACCERTAMENTO.*”, così come redatta dal responsabile del procedimento e conservata in atti al fascicolo digitale;

Udita l'illustrazione dell'Assessore Francesco Raspini, competente per materia;

premesse che:

l'art. 14 comma 1-bis D.lgs. n. 33/2013 e s.m.i. prevede che al personale con qualifica dirigenziale si applichino gli obblighi di trasparenza di cui alle lettere da a) a f) del comma 1 del medesimo articolo secondo cui sono oggetto di pubblicazione: “*a) l'atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo; b) il curriculum; c) i compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica; gli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici; d) i dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, ed i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti; e) gli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l'indicazione dei compensi spettanti; f) le dichiarazioni di cui all'articolo 2 della legge 5 luglio 1982, n. 441, nonché le attestazioni e dichiarazioni di cui agli articoli 3 e 4 della medesima legge, come modificata dal presente decreto, limitatamente al soggetto, al coniuge non separato e ai parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano...*”;

la Corte Costituzionale, chiamata a valutare in via incidentale la legittimità di tali disposizioni, si è espressa con la sentenza n. 20 del 23 gennaio 2019 che ha dichiarato l'incostituzionalità, per violazione del principio di ragionevolezza e di eguaglianza, dell'art. 14, comma 1-bis, D.lgs. n. 33/2013, “*nella parte in cui prevede che le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati di cui all'art. 14, comma 1, lettera f), dello stesso decreto legislativo anche per tutti i titolari di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, ivi inclusi quelli conferiti discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione, anziché solo per i titolari degli incarichi dirigenziali previsti dall'art. 19, commi 3 e 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 [...]*”, ritenendo che “*il legislatore avrebbe [...] dovuto operare distinzioni in rapporto al grado di esposizione dell'incarico pubblico al rischio di corruzione e all'ambito di esercizio delle relative funzioni, prevedendo coerentemente livelli differenziati di pervasività e completezza delle informazioni reddituali e patrimoniali da pubblicare*”;

con la medesima sentenza la Corte ha invece respinto le eccezioni di costituzionalità di cui alla lett. c) del comma 1 e al comma 1-ter dell'art. 14, ritenendo che tali obblighi possano applicarsi a tutti i dirigenti delle pubbliche amministrazioni;

preso atto che:

in applicazione di tale sentenza è intervenuta la deliberazione ANAC n. 586 del 23/06/2019 che, dopo aver illustrato la vicenda e i relativi approdi, integra la propria precedente deliberazione n. 241 dell'8 marzo 2017 per adeguarla alle statuizioni della Consulta e fornisce alle amministrazioni le seguenti indicazioni:

1. la lett. c) dell'art. 14 sopra richiamato, di cui si conferma la piena operatività, trova applicazione ai titolari di incarichi dirigenziali (statali e non), a qualsiasi titolo conferiti, anche senza procedure pubbliche di selezione;

2. al fine di dare corretta attuazione alle indicazioni della Corte, è indispensabile che le amministrazioni non statali e quelle a cui non si applica direttamente l'art. 19, commi 3 e 4, del D.lgs. n.



165/2001, indichino chiaramente in un apposito atto organizzativo quali sono le posizioni dirigenziali equivalenti a quelle dell'art. 19, commi 3 e 4, ritenute dalla Corte sottoposte al regime di trasparenza rafforzata relativa ai dati reddituali e patrimoniali;

3. di prevedere la pubblicazione di tale atto organizzativo nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale, sottosezione "Atti generali" e collegato con un link alla sottosezione di "Amministrazione Trasparente" relativa ai dirigenti;

ritenuto:

di dover dare attuazione alle indicazioni contenute nella richiamata deliberazione n. 586/2019, verificando, in particolare, la presenza nell'ordinamento comunale di figure professionali analoghe a quelle di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 19 del D.lgs. n. 165/2001;

considerato che:

- l'ordinamento degli enti locali non prevede la distinzione tra dirigenti generali e non generali;
- il vigente Regolamento sull'organizzazione degli uffici e dei servizi del Comune di Lucca prevede, al suo art. 55, che *"La dirigenza dell'ente è ordinata in un'unica qualifica [...]"*;
- per gli enti delle dimensioni demografiche del Comune di Lucca non risulta possibile, per legge, istituire il ruolo del Direttore generale di cui all'art. 108 D.Lgs. n. 267/2000;
- ai sensi dell'art. 97, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000, il Segretario Generale sovrintende e coordina l'attività dei dirigenti, senza che ciò costituisca un vincolo di dipendenza gerarchica e non ha comunque poteri di direzione nei confronti dei dirigenti;
- nell'organigramma del Comune non risultano, dunque, figure analoghe a quelle previste ai commi 3 e 4 dell'art. 19 del D.lgs. 165/2001;

il Giudice delle leggi, pur dando atto *"dell'esigenza di identificare quei titolari d'incarichi dirigenziali ai quali la disposizione possa essere applicata, senza che la compressione della tutela dei dati personali risulti priva di adeguata giustificazione, in contrasto con il principio di proporzionalità, ha affermato che "non potrebbe essere questa Corte, a ridisegnare, tramite pronunce manipolative, il complessivo panorama, necessariamente diversificato, dei destinatari degli obblighi di trasparenza e delle modalità con le quali tali obblighi debbano essere attuati. Ciò spetta alla discrezionalità del legislatore, al quale il giudice costituzionale, nel rigoroso rispetto dei propri limiti d'intervento, non può sostituirsi"*, e limitandosi ad individuare i dirigenti di cui all'art. 19, commi 3 e 4, del D.lgs. n. 165/2001 in via provvisoria come destinatari di tali obblighi, ritenendo ciò congruente ai fini di assicurare *"la salvaguardia di un nucleo minimo di tutela del diritto alla trasparenza amministrativa in relazione ai dati personali indicati dalla disposizione censurata, in attesa di un indispensabile e complessivo nuovo intervento del legislatore"*;

ritenuto, pertanto, che:

la Consulta, più che introdurre un criterio interpretativo o un parametro di riferimento per l'individuazione, in via interpretativa, dei dirigenti in relazione ai quali l'obbligo di pubblicazione dei dati personali relativi al reddito e alla situazione patrimonio non risulta in contrasto con i parametri costituzionali, ha espressamente limitato in via provvisoria l'applicazione di tale norma ai dirigenti di cui all'art. 19, commi 3 e 4, del D.lgs. n. 165/2001, ribadendo che *"appartiene alla responsabilità del legislatore, nell'ambito dell'urgente revisione complessiva della materia, sia prevedere eventualmente, per gli stessi titolari degli incarichi dirigenziali indicati dall'art. 19, commi 3 e 4, modalità meno pervasive di pubblicazione, rispetto a quelle attualmente contemplate dal d.lgs. n. 33 del 2013, sia soddisfare analoghe esigenze di trasparenza in relazione ad altre tipologie di incarico dirigenziale, in relazione a tutte le pubbliche amministrazioni, anche non statali"*;

in assenza di un intervento del legislatore, l'estensione con atto organizzativo degli obblighi di pubblicazione dei dati di cui alla lettera f), del comma 1, dell'art. 14 ai dirigenti di amministrazioni non statali implicherebbe una violazione del giudicato costituzionale, non spettando certamente alla singola



amministrazione il potere di contemperare i diritti di rilevanza costituzionale alla riservatezza e alla trasparenza che si fronteggiano nel nuovo scenario digitale, essendo tale attività riservata alla legge;

dato atto che:

tale interpretazione è, del resto, coerente con la lettera dell'art. 19 del D.lgs. n. 165/2001, il cui comma 6-*ter* estende a tutte le pubbliche amministrazioni l'applicazione delle disposizioni contenute nei commi 6 e 6-*bis*, escludendo quindi che le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 possano trovare applicazioni ad amministrazioni diverse da quelle statali;

si ritiene, quindi, per molteplici motivi, di dover accertare e formalizzare che ai Dirigenti e al Segretario Generale del Comune di Lucca, si applicano le disposizioni dell'art. 14, comma 1, D.lgs. n. 33/2013, ad eccezione della lett. f) del comma 1;

il vigente PTPCT 2019/21, approvato con deliberazione G.C. n. 58 del 26/02/2019, che aveva disposto la sospensione degli adempimenti di cui trattasi in attesa di indicazioni costituzionali e dell'Anac, assegna al Settore 1 (U.O. 1,4) la gestione della sottosezione di Amministrazione Trasparente di cui trattasi (art. 14 Dirigenza e posizioni organizzative);

si ritiene che il Segretario Generale, in atto anche Responsabile della Trasparenza, essendo ipotetico soggetto passivo delle disposizioni oggetto della presente trattazione, versa in una situazione di incompatibilità che non gli consente di proporre atti in merito;

si ritiene, viceversa, che il dirigente di Settore non può essere nemmeno ipotetico soggetto passivo delle disposizioni oggetto della presente trattazione in quanto per i "dirigenti non generali" risulta pacifica la non applicabilità della disposizione della lettera f) più volte citata;

quanto sopra premesso,

visto l'art. 19 del D. Lgs. 165/2001;

visto l'art. 14 del D. Lgs. 33/2013;

visti, fra gli altri, gli artt. 48 e 97 del D. Lgs. 267/2000;

visti gli artt. 5, 18 e 55 del vigente Regolamento sull'organizzazione degli uffici e dei servizi;

visti i pareri allegati in ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta (**allegati nn. 1 e 2**), espressi ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D.lgs. 267/2000, rispettivamente dal responsabile del servizio interessato e dal responsabile del servizio finanziario;


visto lo Statuto comunale;

con n. 9 voti favorevoli su n. 9 presenti e votanti;

d e l i b e r a

1 di accertare che l'organizzazione, formale e di fatto, del Comune di Lucca non prevede la presenza di ruoli dirigenziali analoghi a quelli di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 19 del D.lgs. n. 165/2001 e che, pertanto, ai dirigenti e al Segretario Generale, in materia di trasparenza, si applica l'art. 14 del D.lgs. n. 33/2013, ad eccezione della lett. f) del comma 1;

2 di dare atto che la presente deliberazione, per quanto occorrer possa, costituisce modifica e integrazione sul punto del vigente PTPCT 2019-21 di cui alla deliberazione n. 58 del 26/02/2019;



3 di prevedere la pubblicazione del presente atto organizzativo nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale, sottosezione “Atti generali” e collegato con un link alla sottosezione di “Amministrazione Trasparente” relativa ai dirigenti, come indicato nella deliberazione ANAC n. 586 del 23/06/2019;

4 di dare mandato al competente Settore Dipartimentale 01 – Servizi Economici e Finanziari di provvedere tempestivamente all’attuazione delle disposizioni di cui all’art. 14, comma 1 e 1-*ter* D.Lgs. n. 33/2013, secondo le indicazioni della deliberazione ANAC n. 586 del 23/06/2019 e del presente atto organizzativo.

Con successiva separata votazione, all’unanimità,

d e l i b e r a

5 di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, attesa l’urgenza ed ai sensi del 4° comma dell’art. 134 del D.lgs. 18.8.2000 n. 267.

..... omissis

Letto, approvato e sottoscritto.

il Vice Segretario Generale
Dott. Graziano Angeli

il Sindaco
Alessandro Tambellini

Segnalazione dell’esecutività del presente atto viene trasmessa via e-mail ai seguenti uffici:

U.O. 1.4 - Servizi del Personale

01 - Settore Servizi Economici - Finanziari - Dirigente

Lista allegati alla Delibera:

Nome file	Impronta SHA-256
GM02 - Parere tecnico.pdf.p7m	406336a0e530ebcaa8c73f5f7e884c96e448 024ab0b4f5807dd53afe0b23aaa3
GM03 - Parere contabile.pdf.p7m	8b677e7653502d79d995afd818b3a9988002 2e21e4f4a6b7d5f0a321b2f79377



Città di Lucca

Amministrazione comunale

Attestazione di regolarità tecnica

Proposta di Delibera per la Giunta Comunale n. 340 del 04 novembre 2019

Oggetto: REGIME DI TRASPARENZA AI SENSI DELL'ART. 14, DLGS. 33/2013 PER LE POSIZIONI DIRIGENZIALI DELL'ENTE - ATTO ORGANIZZATIVO DI ACCERTAMENTO.

Ai sensi dell'art. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1 del D. Lgs. 18.08.2000 n° 267, si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta.

Lucca, 04/11/2019

Il Dirigente
PAOLI LINO / ArubaPEC S.p.A.



Città di Lucca

Amministrazione comunale

Attestazione di regolarità contabile

Proposta di Delibera per la Giunta Comunale n. 340 del 04 novembre 2019

Oggetto: REGIME DI TRASPARENZA AI SENSI DELL'ART. 14, DLGS. 33/2013 PER LE POSIZIONI DIRIGENZIALI DELL'ENTE - ATTO ORGANIZZATIVO DI ACCERTAMENTO.

Ai sensi dell'art. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1 del D. Lgs. 18.08.2000 n° 267, si esprime parere Non necessario in ordine alla regolarità contabile della proposta.


Lucca, 04/11/2019

Il Responsabile dei Servizi Finanziari
PAOLI LINO / ArubaPEC S.p.A.



Città di Lucca

Amministrazione comunale



DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 251

SEDUTA DEL 12/11/2019

OGGETTO: REGIME DI TRASPARENZA AI SENSI DELL'ART. 14 D.LGS. 33/2013 PER LE POSIZIONI DIRIGENZIALI DELL'ENTE. ATTO ORGANIZZATIVO DI ACCERTAMENTO.

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE

(art. 124, comma 1, del D.lgs. 18.8.2000 n. 267)

Si attesta che in data odierna il presente atto viene pubblicato all'Albo Pretorio on-line, ove rimarrà per 15 giorni consecutivi, ai sensi e per gli effetti dell'art.124, comma 1, del D. Lgs. 18.08.2000, n° 267.

Lucca, 20/11/2019


L'incaricato

CUPIDO LUIGI / ArubaPEC S.p.A.



Città di Lucca

Amministrazione comunale



DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 251	SEDUTA DEL 12/11/2019
OGGETTO: REGIME DI TRASPARENZA AI SENSI DELL'ART. 14 D.LGS. 33/2013 PER LE POSIZIONI DIRIGENZIALI DELL'ENTE. ATTO ORGANIZZATIVO DI ACCERTAMENTO.	

CERTIFICAZIONE DI ESECUTIVITA' (art. 134, comma 3, del D.lgs. 18.8.2000 n. 267)

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 15/12/2019 per il decorso di dieci giorni dalla sua pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, 3° comma del D. Lgs. 18.08.2000, n° 267.

Lucca, 19/12/2019

L'incaricato
CUPIDO LUIGI / ArubaPEC S.p.A.